



COMUNE DI CASTELLALTO

PROVINCIA DI TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto
Tel. 08614441 – Fax 0861444237 - www.comune.castellalto.te.it
Codice fiscale:800040770675 – Part. Iva 00267060671
Pec:castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it

CASTELLALTO, 21/01/2026

AVVISO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 71 D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO DI CASTELNUOVO VOMANO – CIG BA0F1AE547".

Si comunica che in applicazione della Determinazione del Settore III n. 48RG del 21/01/2026, pubblicata sull'Albo Pretorio di questa Stazione Appaltante, è stata avviata, sulla piattaforma <https://piattaforma.asmecomm.it/>, la procedura aperta ai sensi dell'art 71 D.LGS. n. 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo "CAMPO DI CALCIO di CASTELNUOVO VOMANO – CIG BA0F1AE547";

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castellalto - via Madonna degli Angeli 21 64020 - Castellalto (TE)
pec: castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it - mail: areatecnica@comune.castellalto.te.it

CANONE MINIMO ANNUO : Euro 1.216,00

DURATA DELLA CONCESSIONE: 5 anni prorogabili in altri 5

Criterio di aggiudicazione: Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Il Responsabile del Settore III
Dott. Ing. Sara Mastrilli
firmato digitalmente

SARA
MASTRILLI
21.01.2026
13:36:40
GMT+00:00





COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto (TE)

P.IVA: 00267060671

CF 80004770675

Tel: 0861/4441

Sito: www.comune.castellalto.te.it

- pec: castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 71 D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO DI CALCIO di CASTELNUOVO VOMANO”

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2026 e della Determina del Settore III n. 21/48RG del 21/01/2026 il Comune di Castellalto ha stabilito di affidare in concessione il SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO DI CALCIO di CASTELNUOVO VOMANO” mediante procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 D.lgs. n. 36/2023 secondo quanto stabilito nel presente bando.

CIG DELLA PROCEDURA DI GARA: BA0F1AE547

Visto l'art. 90 della Legge n. 289/2002, comma 25, il quale consente di stipulare convenzioni con Associazioni sportive dilettantistiche e/o Enti di promozione sportiva per l'affidamento della gestione di impianti sportivi;

Vista la legge regionale 19.06.2012, n. 27, avente ad oggetto "*Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000*", come modificata dalla legge n. 15 del 7 giugno 2013;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.10.2013 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 01.08.2014 avente ad oggetto: “Affidamento impianti sportivi comunali – Approvazione schema generale di convenzione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2025, con la quale è stato approvato il nuovo schema generale di convenzione per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, predisposto dall'Ufficio Patrimonio e Impiantistica Sportiva - Settore III, “SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SENSI DELLA L.R. 27 DEL 19/6/2012 E REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON ATTO DEL C.C. N. 21 DEL 26/10/2013 – aggiornamento 2025”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2026 ad oggetto “Affidamento gestione impianto sportivo comunale CAMPO SPORTIVO CASTELNUOVO VOMANO - atto di Indirizzo”;

RENDE NOTO

1. OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto, secondo quanto stabilito nella Determina del Settore III n. 21/48RG del 21/01/2026, la concessione del servizio di gestione “CAMPO SPORTIVO DI CASTELNUOVO VOMANO” sito in Via Meazza – F.ne Castelnuovo Vomano, che sarà regolato dalla convenzione il cui schema è stato approvato con deliberazione CC n. 40 del 28/11/2025.

Ai fini dell'affidamento in concessione si stabilisce in € **1.216,00** il canone minimo annuo che l'Amministrazione Comunale intende percepire.

2. OBIETTIVI

La concessione ha come principali obiettivi:

- garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere attività sportive e motorie compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;
- assicurare il buon funzionamento dell'impianto con la finalità di diffondere la pratica sportiva;
- migliorare le condizioni di utilizzo dell'impianto per razionalizzare le risorse disponibili;
- coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
- stimolare e sviluppare la domanda di sport;
- individuare la piena e totale responsabilizzazione del concessionario;
- tutelare e qualificare il valore patrimoniale dell'impianto.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Sono ammessi alla selezione i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 27 del 2012:

- a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
- b) associazioni che svolgono discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

Possono presentare istanza: gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 65 del "Nuovo Codice dei Contratti pubblici" di cui al Dlgs 36/2023.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal nuovo Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente bando.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso pubblico. La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati comporta l'automatica esclusione dalla selezione.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento della concessione in gestione avrà la durata di **anni 5 rinnovabile di ulteriori 5.**

Decorsi i suddetti termini la concessione non è rinnovabile tacitamente.

5. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nello schema di convenzione approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 28.11.2025 e a cui si rimanda integralmente ed in particolare all'art. 9.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria meglio descritte all'art. 10 della citata convenzione.

Per quel che concerne la manutenzione straordinaria la stessa resta a carico del Comune fermo restando quanto previsto all'art. 10 della convenzione relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati in regime di urgenza che possono essere eseguiti dal Concessionario in luogo ed in vece del Concedente purché debitamente autorizzati con i relativi limiti, oneri e tempi stabiliti dal Concedente.

7. RAPPORTI CON IL COMUNE DI CASTELLALTO

I rapporti con il Comune di Castellalto saranno disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti il cui schema è stato debitamente approvato dal Consiglio comunale, che si allega al presente avviso.

L'impianto inoltre dovrà essere utilizzato secondo quanto stabilito all'art. 16 della suddetta convenzione.

L'Amministrazione comunale ha diritto di utilizzare gratuitamente l'impianto fino ad un massimo di 10 volte l'anno. Per ulteriori utilizzazioni è dovuto al concessionario un corrispettivo che la G.C. andrà a quantificare con atto proprio (art. 19 convenzione).

8.VERIFICA DEI REQUISITI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La verifica dei requisiti dei richiedenti e la valutazione delle domande sarà effettuata da una apposita commissione all'uopo nominata.

L'aggiudicazione avverrà in favore della società che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato, quale somma delle seguenti distinte valutazioni:

a) OFFERTA TECNICA (75/100 punti max):

a.1) Punteggio per i requisiti di cui all'art.2 c. 2 L.R. 19.06.2012 n.27, **30/100 punti max**;

a.2) Punteggio per progetto tecnico di gestione, complessivamente **45/100 punti max**;

b) OFFERTA ECONOMICA (25/100 punti max):

b.1) Punteggio economico per importo canone offerto, complessivamente **25/100 punti max**.

a) OFFERTA TECNICA	a.1) Punti REQUISITI	30
	a.2) Punti PROGETTO TECNICO	45
	tot	75
b) OFFERTA ECONOMICA	b.1) Punti ECONOMICO	25
	tot	25
	Punteggio totale	100

L'Amministrazione comunale, per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo, si baserà sui seguenti elementi di valutazione e con l'attribuzione del punteggio di seguito specificato:

a) OFFERTA TECNICA

a.1) Punteggio per i requisiti di cui all'art.2 c. 2 L.R. 19.06.2012 n.27

a.1.1) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili: massimo punti 3;

- punti 3 piena rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili;
- punti 1-2 parziale rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili;
- punti 0 nessuna rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto ed alle attività sportive in esso praticabili;

N.B. Presso l'impianto sportivo sono praticabili le seguenti discipline sportive: CALCIO;

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.1.2) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso: massimo punti 3;

- punti 3 per soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- punti 0 per soggetti che non hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso.

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.1.3) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto: massimo punti 3;

- punti 0,5 ogni 10 tesserati per soggetti con sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- punti 0,1 ogni 10 tesserati per soggetti che non hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso.

N.B. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data del 31.12.2025.

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra con certificato della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, in originale o in copia autentica, o in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.1.4) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili: massimo punti 3;

- punti 0,5 per ogni attività svolta negli ultimi tre anni.

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, redigendo una specifica relazione, composta da massimo 4 (quattro) cartelle formato A/4, ciascuna delle quali dovrà contenere non più di 25 righe, dalla quale risultino le attività sportive organizzate direttamente in favore dei diversamente abili, negli anni 2023, 2024 e 2025.

a.1.5) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo: massimo punti 3;

- punti 0 se l'anzianità è inferiore a tre anni;
- punti 1 se l'anzianità è superiore a tre anni e fino a cinque;
- punti 2 se l'anzianità è superiore a cinque anni e fino a dieci anni;
- punti 3 se l'anzianità è superiore a dieci anni.

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. Farà fede la data dell'atto costitutivo/Statuto della Società.

a.1.6) livello di attività svolta: massimo punti 3;

- punti 0 se l'attività è amatoriale;
- fino a punti 3 se l'attività è agonistica. Relativamente al campionato 2025/2026 verranno attribuiti
 - punti 1 se giocato in 2' o 3' categoria
 - punti 2 se giocato in 1' categoria
 - punti 3 se giocato in promozione, eccellenza o categorie superiori

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra con certificato della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, in originale o in copia autentica, o in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.1.7) esperienza nella gestione di impianti sportivi: massimo punti 3;

- punti 0,5 per ogni anno di gestione impianti sportivi di dimensioni simili o maggiori

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.1.8) qualificazione degli istruttori e degli allenatori: massimo punti 3;

- punti 0,5 per ogni istruttore, tecnico, allenatore in servizio e tesserato presso la società sportiva concorrente

N.B. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data del 31.12.2025.

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra con idonea documentazione, o in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.1.9) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni: massimo punti 3;

- punti 0,5 per ogni anno di affiliazione.

N.B. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data del 31.12.2025.

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra con certificato di affiliazione alla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, in originale o in copia autentica, con l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione o dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.1.10) anzianità di iscrizione al registro Coni: massimo punti 3;

- punti 0,5 per ogni anno di iscrizione.

N.B. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data del 31.12.2025.

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra con certificato di Iscrizione al CONI, in originale o in copia autentica, con l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione o dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.2) Punteggio per progetto tecnico di gestione

a.2.1) progetto di gestione: massimo punti 45;

- il giudizio sarà espresso sulla base della rilevanza della proposta in relazione alla presenza di significativi e consistenti elementi migliorativi.

Il concorrente dovrà presentare una proposta progettuale sulla gestione, che dovrà indicare anche gli interventi tecnici, funzionali, ed anche estetici che il partecipante vorrà introdurre al fine di innovare o migliorare le prestazioni e la fruibilità delle strutture da concedere.

Il concorrente dovrà produrre una specifica relazione, composta da massimo 8 (otto) cartelle formato A/4, ciascuna delle quali dovrà contenere non più di 25 righe, dalla quale risultino le informazioni di cui sopra.

La proposta progettuale dovrà contenere anche il piano di manutenzione ordinaria dell'opera, il quale costituirà obbligo specifico di contratto, in aggiunta alle prescrizioni di manutenzione ordinaria previste dalla convenzione.

b) OFFERTA ECONOMICA

b.1) Punteggio economico per importo canone offerto

b.1.1) consistenza del canone annuo offerto per la gestione: massimo punti 25;

L'attribuzione di punteggio sarà dato per interpolazione lineare partendo da punti 0 per canone pari ad € 1.216,00 all'anno, a punti 25 per il canone massimo offerto in sede di gara da uno dei concorrenti;

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO p.ti 100

Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

A parità di punteggio l'affidamento avviene in favore del richiedente che ha proposto il canone annuo più alto; in caso di ulteriore parità prevale il richiedente con il maggior numero di tesserati; in casi di parità del numero di tesserati prevale l'anzianità di affiliazione.

9. ENTRATE E TARIFFE D'USO

Tutte le entrate tariffarie attinenti alla gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività sportive sono del concessionario. Il Concessionario propone tariffe diversificate e/o agevolazione delle stesse per le Associazioni sportive avente sede legale sul territorio comunale nonché per i soggetti singoli o associati particolarmente svantaggiati. Il Concessionario inoltre provvederà alla concessione del campo avendo cura di non penalizzare il settore giovanile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della convenzione il concessionario introita i proventi delle tariffe così come deliberate dall'Amministrazione comunale.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario è tenuto ad assicurare ed informare l'utenza sulle modalità d'uso dell'impianto sportivo con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 21 dello schema di convenzione a cui si rinvia.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti:

- a) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) che hanno commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (comprese le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. n. 68/99 e il volontariato ai sensi della L. n. 266/91);
- d) che non hanno le condizioni di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;
- e) che risultino morosi nei confronti dell'Amministrazione.
- f) che non risultino in regola con il D.U.R.C. alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'inesistenza delle predette cause di esclusione va attestata mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento, la dichiarazione sostitutiva andrà redatta dai legali rappresentanti di ogni soggetto raggruppato.

L'Amministrazione si riserva di verificare la fondatezza di quanto dichiarato.

È inammissibile la presentazione di autonome offerte da parte di singoli che risultino far parte di un raggruppamento pena l'esclusione dalla selezione sia del singolo che del gruppo.

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023.

11. PENALITA' E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Nel caso in cui l'impianto sportivo rimanesse non disponibile secondo il calendario stilato, di cui all'art. 16 dello schema di convenzione, per cause imputabili al concessionario si applica una penale giornaliera, pari ad € 100,00, che deve essere versata entro trenta giorni a far data dall'addebito comunicato dal concedente mediante raccomandata A.R. o pec. In caso di inadempienza nel pagamento della penale nel termine sopra stabilito, il Concedente richiamerà il Concessionario, per iscritto con raccomandata A.R. o pec, ai suoi obblighi prevedendo una proroga di altri giorni trenta; in caso di ulteriore inadempienza, il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando la facoltà del Concedente di rivalersi per gli eventuali danni subiti. Il Concedente, altresì, provvede alla risoluzione del contratto, con la sola formalità della preliminare contestazione d'addebito in caso:

- 1) di comprovate e continue disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto sportivo tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata;
- 2) di accertata mancanza di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
- 3) del mancato rispetto delle tariffe di utilizzo deliberate dall'Amministrazione comunale, ogni anno.
- 4) del mancato pagamento del canone decorsi 90 giorni dalla prevista scadenza contrattuale (1° e 2° comma dell'art. 4);

In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.) si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d'addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concedente rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, miglioria e/o innovazione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell'impianto sportivo ed il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d'addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d'Ufficio ed a spese del Concessionario.

12. CAUZIONE

È richiesta la **garanzia provvisoria** pari al 2% dell'importo complessivo della concessione dei servizi di gestione ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del Dlgs 36/2023.

La **cauzione definitiva** verrà determinata nelle modalità previste dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023, giusta quanto previsto dall'art.12 dello Schema di convenzione.

13. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice di Contratti pubblici, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "Piattaforma Telematica"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/>

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione non prevista dal bando.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Modalità tecniche utilizzo piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire entro il termine perentorio definito nel timing di gara. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le operazioni di verifica formale della documentazione prodotta dai concorrenti ai fini dell'ammissione alla gara si svolgeranno in seduta pubblica presso la sede dell'Ufficio Tecnico via Madonna degli Angeli 21 Castellalto (TE) in data da comunicarsi tramite Avviso Pubblico in piattaforma telematica con preavviso di almeno 5 giorni.

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Incaricati delle ditte partecipanti.

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta economica nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, pena l'esclusione dalla procedura.

Le offerte dovranno essere caricate nella piattaforma entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione pena l'irricevibilità dell'offerta e conseguente non ammissione alla gara.

Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

- A. BUSTA AMMINISTRATIVA
- B. BUSTA TECNICA;
- C. BUSTA ECONOMICA.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

A. BUSTA AMMINISTRATIVA dovrà contenere:

a.0) L'istanza di ammissione redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il concorrente dichiara i propri dati, la sede legale, il tipo di attività svolta e che l'impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

N.B. La dichiarazione di cui al punto a.0) del presente bando deve essere resa e sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a.) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b.) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c.) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

a.1) Apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.2 c. 2 L.R. 19.06.2012 n.27, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, contenente i seguenti dati che saranno valutati con i punteggi stabiliti all'art. 8 e precisamente:

- a.1.1) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili: massimo punti 3;
- a.1.2) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso: massimo punti 3;
- a.1.3) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto: massimo punti 3;
- a.1.4) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili: massimo punti 3;
- a.1.5) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo: massimo punti 3;
- a.1.6) livello di attività svolta: massimo punti 3;
- a.1.7) esperienza nella gestione di impianti sportivi: massimo punti 3;
- a.1.8) qualificazione degli istruttori e degli allenatori: massimo punti 3;
- a.1.9) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni: massimo punti 3;
- a.1.10) anzianità di iscrizione al registro Coni: massimo punti 3;

a.2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del Dlgs 36/2023 sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, consistente in una dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, con cui l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (artt. da 94 a 98);
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103 del Dlgs 36/2023.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

N.B. Il DGUE va compilato tramite il seguente LINK: <http://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home>

L'O.E. dovrà:

- cliccare nella Sezione "Accedi al Servizio di compilazione dei dati";
- selezionare la voce "Sono un Operatore Economico";
- cliccare sulla prima opzione "Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)";
- una volta generato il DGUE, questo va caricato nella Piattaforma in formato PDF.

a.3) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo per la dichiarazione di cui al punto a.0).

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici), relativa alla dichiarazione di cui al punto 1) del presente bando.

Il pagamento della suddetta imposta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", può essere effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT74S0542404297000050010408 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

a.4) La ricevuta di pagamento, in originale o in copia autenticata, attestante l'avvenuto versamento del contributo all'ANAC.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, contraddistinti con l'asterisco (), assegnerà al concorrente un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la sanatoria.*

Qualora si verificasse l'ipotesi di cui sopra, la procedura verrà sospesa e le operazioni di gara riprenderanno previa comunicazione della nuova data.

NB: per le dichiarazioni di cui al punto a.0) l'asterisco () è indicato nell'allegato modello.*

a.5) Procure. Nel caso in cui l'operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

a.6) Garanzia provvisoria.

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione ai sensi dell'articolo 106 D.lgs 36/23, e precisamente di importo pari ad € **4.000,00**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

I. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, alle seguenti coordinate IBAN IT74S0542404297000050010408;

II. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a.) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione

e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b.) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

a.7) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

B – BUSTA TECNICA dovrà contenere:

b.1) Proposta progettuale sulla gestione, che dovrà indicare anche gli interventi tecnici, funzionali, ed anche estetici che il partecipante vorrà introdurre al fine di innovare o migliorare le prestazioni e la fruibilità delle strutture da concedere..

Il concorrente dovrà produrre una specifica relazione, composta da massimo 8 (otto) cartelle formato A/4, ciascuna delle quali dovrà contenere non più di 25 righe, dalla quale risultino le informazioni di cui sopra.

La proposta progettuale dovrà contenere anche il piano di manutenzione ordinaria dell'opera, il quale costituirà obbligo specifico di contratto, in aggiunta alle prescrizioni di manutenzione ordinaria previste dalla convenzione.

C – OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere:

c.1) Offerta redatta in lingua italiana, che dovrà contenere l'indicazione della somma offerta, così in cifra come in lettere, a rialzo sull'importo a base d'asta di **€ 1.216,00 annuo**, ed essere sottoscritta con firma digitale dal concorrente.

14. RICHIESTA DI SOPRALLUOGO ALLA STRUTTURA

I concorrenti dovranno rilasciare dichiarazione circa la conoscenza della consistenza, dello stato di conservazione e dell'ubicazione della struttura e degli impianti. Il sopralluogo, non obbligatorio, potrà essere effettuato previo contatto telefonico con il Responsabile del Procedimento. In sede di sopralluogo si rilascerà idonea attestazione di presa visione dell'impianto che dovrà essere allegata alla documentazione di cui alla Busta A.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore III Ing. Sara Mastrilli.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

17. APERTURA OFFERTE, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

I lavori della Commissione aggiudicatrice avranno inizio in data da comunicarsi tramite Avviso Pubblico in piattaforma telematica con preavviso di almeno 5 giorni presso l'Ufficio Tecnico del Comune in Via Madonna degli Angeli n. 21 – Castellalto.

Tenuto conto della modalità telematica di svolgimento delle procedure di gara bandite dal Comune di Castellalto che assicura l'integrità delle offerte nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta, tutti i concorrenti sono invitati ad assistere alle sedute di gara.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta è valida per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La Stazione appaltante potrà invitare i concorrenti a precisare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato procede a verificare la correttezza e completezza della documentazione di cui alla Busta A ed in caso negativo ad escluderle dalla procedura di gara.

Per i soggetti di cui le buste amministrative e tecniche (BUSTA A e B) risultano complete e conformi alla richiesta si procede attribuendo il relativo punteggio e successivamente all'apertura della BUSTA C – offerta economica (in seduta pubblica).

Completata l'apertura delle buste la commissione attribuisce i punteggi agli idonei e determina sulla aggiudicazione provvisoria. In caso di parità di punteggio fra più ditte l'affidamento viene effettuato in favore del richiedente che ha proposto il canone annuo più alto; in casi di parità prevale l'anzianità di affiliazione; in caso di ulteriore parità prevale il richiedente con il maggior numero di tesserati.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i. e delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione del punteggio. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad una eventuale nuova aggiudicazione provvisoria al concorrente che segue in graduatoria oppure dichiara deserta la gara.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 102 del nuovo Codice e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario del comune di Castellalto con apposizione di firma digitale, alle condizioni dello Schema di Convenzione e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

L'adozione del provvedimento di aggiudicazione è subordinato all'assunzione dell'impegno di spesa, pertanto le ditte partecipanti non potranno pretendere alcunché in caso di mancata definizione della presente procedura.

All'aggiudicazione ed alla stipula del conseguente contratto per atto pubblico non potrà procedersi se l'impresa, provvisoriamente aggiudicataria, non conservi il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara.

L'aggiudicazione diventerà vincolante per l'Amministrazione dopo l'adozione del relativo provvedimento, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento della presentazione dell'offerta.

18. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

19. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

21. PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Abruzzo, sede di L'Aquila.

22. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nell'apposita sezione del Portale Telematico.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le domande e le risposte alle richieste presentate in tempo utile i termini fissati nell'apposita sezione del Portale Telematico e comunque entro 7 giorni dalla scadenza di presentazione delle istanze.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

23. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del

decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

24. ALTRE INFORMAZIONI

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana.

Il comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogare la data di effettuazione senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché ad attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 inerente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri.

Per quanto non previsto dal presente bando e dallo schema di convenzione, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

25. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO

Il presente bando, approvato con provvedimento n. 21/48RG del 21/01/2026 è pubblicato:

- sulla piattaforma telematica all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/>
- sul sito web del Comune di Castellalto all'Albo Pretorio, in home page nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

Castellalto lì 21/01/2026

Il Responsabile del Settore

Ing. Sara Mastrilli

firmato digitalmente

SARA
MASTRILLI
21.01.2026
13:18:42
GMT+00:00



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett. le **COMUNE DI CASTELLALTO**

a mezzo piattaforma telematica

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 71 D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO di CASTELNUOVO VOMANO"

CIG BA0F1AE547

il sottoscritto _____

in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*¹ _____

dell'impresa _____

sede *(comune italiano o stato estero)* _____

Cap: _____

Provincia _____

indirizzo _____

Codice fiscale: _____

partita IVA _____

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME ²

- | | | |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> - concorrente singolo; | | |
| <input type="checkbox"/> - mandatario, capogruppo di | } | raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023; |
| <input type="checkbox"/> - mandante in | | |
| <input type="checkbox"/> - organo comune/mandatario di | } | rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.Lgs. 36/2023; |
| <input type="checkbox"/> - impresa in rete/mandante in | | |
| <input type="checkbox"/> Impresa Ausiliaria; | | |

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante

² Barrare una sola delle sei ipotesi nella prima colonna

DICHARA

a) * di essere uno dei seguenti soggetti (barrare la casella):

- 1) ☐ associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
- 2) ☐ associazioni che svolgono discipline sportive associate;
- 3) ☐ consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

b)* di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dello Schema di Convenzione, nonché di tutte le condizioni generali e particolari che possono aver influito o influire sulle condizioni contrattuali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione del presente affidamento;

c)* di essere disposto ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto;

d)* di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione automatica previste dall'art.94 del D.Lgs. n. 36/2023 e che tali cause non ricorrono in relazione a tutti i soggetti ivi indicati al comma 3;

e)* di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione non automatica previste dall'art.95 del D.Lgs. n. 36/2023

OPPURE

* in riferimento a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 si dichiara che
.....
.....

f)* di non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Castellalto

OPPURE

* di avere un debito complessivo di € _____ che verrà estinto secondo il piano di ammortamento, approvato dall'Amministrazione prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta e garantito da specifica fideiussione bancaria e assicurativa;

g)* di essere adempiente, all'interno della propria azienda e rispetto alle unità lavorative di cui si avvale, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

h) * di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ai sensi del comma 16 ter, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

i)* che non sussistono rapporti di parentela o affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso (e gli altri amministratori, soci e dipendenti dell'impresa: *ove si tratti di società*) e i Dirigenti, responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Castellalto (ovvero indicare i rapporti in essere);

j)* di essere consapevole che l'amministrazione in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

k)* di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

OPPURE

* di partecipare in più di una forma, allegando la documentazione a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Dlgs 36/2023;

l)* di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Teramo, approvati rispettivamente con D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. e con deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 24.12.2024 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;

m)* di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali previsto nel presente bando;

n)* di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, che garantisce le stesse tutele economiche e normative;

o)* di impegnarsi, ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 36/2023:

a) a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

A tal fine si dichiarano le seguenti modalità con le quali intende adempiere ai suddetti impegni:.....

.....

p) che il titolare effettivo della presente ditta concorrente èin quanto..... *[indicare il criterio identificativo previsto nell'art. 20 del Dlgs 231/07: se comma 2 (lett. a) oppure b), ovvero se comma 3 (lett. a) oppure b) oppure c) ovvero se comma 4 ovvero se comma 5];*

q) che l'indirizzo PEC della Ditta è il seguente.....

Avvertenze: Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Li

Firma digitale_____

DICHIARAZIONE REQUISITI di cui all'art.2 c. 2 L.R. 19.06.2012 n.27

Spett. le **COMUNE DI CASTELLALTO***a mezzo piattaforma telematica*

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 71 D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO di CASTELNUOVO VOMANO"

CIG BA0F1AE547

il sottoscritto _____

in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)¹* _____

dell'impresa _____

sede *(comune italiano o stato estero)* _____

Cap: _____

Provincia _____

indirizzo _____

Codice fiscale: _____

partita IVA _____

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA**a.1.1)** rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili:

di svolgere le seguenti attività sportive: _____

CORRISPONDENTI/ NON CORRISPONDENTI alle attività praticabili presso l'impianto sportivo;

a.1.2) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso:

di avere sede legale nel Comune di _____

a.1.3) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto:

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante

di avere un numero di tesserati per le attività che possono svolgersi nell'impianto, alla data del 31.12.25, secondo i registri in possesso delle rispettive federazioni o Enti di promozione sportiva, pari a _____;

A tal fine si allega certificato della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, in originale o in copia autentica, o in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.1.4) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili:

di aver svolto n. ____ attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili negli ultimi tre anni.

A tal fine si allega una specifica relazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, composta da massimo 4 (quattro) cartelle formato A/4, ciascuna delle quali dovrà contenere non più di 25 righe, dalla quale risultino le attività sportive organizzate direttamente in favore dei diversamente abili, negli anni 2023, 2024 e 2025

a.1.5) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo:

di possedere un'anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo dalla data ____/____/____ (indicata nell'atto costitutivo)

a.1.6) livello di attività svolta (barrare la casella):

di svolgere, relativamente al campionato 2025/2026 la seguente attività:

- ☐ attività amatoriale;
- ☐ attività agonistica e precisamente
 - ☐ 2' o 3' categoria
 - ☐ 1' categoria
 - ☐ promozione, eccellenza o categorie superiori

a.1.7) esperienza nella gestione di impianti sportivi:

di avere la seguente esperienza nella gestione di impianti sportivi di dimensioni simili o maggiori rispetto a quelli previsti da bando:

-	dal	____/____/____	al	____/____/____	impianto	sportivo
-	dal	____/____/____	al	____/____/____	impianto	sportivo
-	dal	____/____/____	al	____/____/____	impianto	sportivo
-	dal	____/____/____	al	____/____/____	impianto	sportivo
-	dal	____/____/____	al	____/____/____	impianto	sportivo

a.1.8) qualificazione degli istruttori e degli allenatori:

di possedere alla data del 31/12/2025, in riferimento alla disciplina sportiva cui l'impianto è destinato:

n. _____ istruttori/tecnici/allenatori in servizio e tesserati presso la società sportiva concorrente.

A tal fine si allega idonea documentazione, o in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.1.9) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni:

di essere affiliato alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal _____.

A tal fine si allega certificato di affiliazione alla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, in originale o in copia autentica, con l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione o dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

a.1.10) anzianità di iscrizione al registro Coni;

di essere affiliato al registro Coni dal _____.

A tal fine si allega certificato di Iscrizione al CONI, in originale o in copia autentica, con l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione o dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Lì

Firma digitale _____

OFFERTA ECONOMICA

Spett. le **COMUNE DI CASTELLALTO***a mezzo piattaforma telematica*

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 71 D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO di CASTELNUOVO VOMANO"

CIG BA0F1AE547

il sottoscritto _____

in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)¹* _____

dell'impresa _____

sede *(comune italiano o stato estero)* _____

Cap: _____

Provincia _____

indirizzo _____

Codice fiscale: _____

partita IVA _____

In relazione alla gara indetta da Codesto Spett.le Comune per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto in oggetto:

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione

DICHIARA

che l'offerta economica a favore dell'Ente per l'uso dell'impianto sportivo è pari a euro a € + IVA.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Lì

Firma digitale _____

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 21/01/2026 REGISTRO GENERALE N. 48

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO

URBANISTICA PATRIMONIO

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO SPORTIVO CASTELNUOVO VOMANO. CIG BA0F1AE547.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castellalto, proprietario di impianti sportivi, ha affidato in convenzione la gestione del Campo Sportivo di Castelnuovo Vomano con atto stipulato in data 27/01/2016 alla società S.S.D. Castelnuovo Vomano;
- l'art. 6 del predetto regolamento contrattuale prevedeva la durata di dieci anni dalla data di aggiudicazione provvisoria;
- l'aggiudicazione provvisoria è stata approvata con Determina n. 24/810RG del 10/08/2015 e pertanto la convenzione è scaduta il 10/08/2025;
- con verbale di riconsegna del 11/08/2025 (cfr. prot. 13974/2025) si è provveduto alla riconsegna dell'impianto sportivo di Castelnuovo Vomano;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Castellalto si è dotato con Delibera di Consiglio n. 12 del 13/04/2010 di un "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi" per meglio disciplinare le modalità di gestione degli impianti sportivi stessi;
- con Delibera di Consiglio Comunale **n. 21 del 26/10/2013**, si è provveduto alla modifica del suddetto regolamento ai sensi della L.R. 27/2012 e successiva L.R. 15/2013;
- ai sensi dell'art. 6 del sopra citato Regolamento comunale, che prevede tra i compiti del Consiglio Comunale "*l'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi*", con Delibera di Consiglio Comunale **n. 43 del 01/08/2014**, è stato approvato lo "Schema generale di convenzione per la Gestione convenzionata degli impianti";
- con Delibera di Consiglio Comunale **n. 40 del 28/11/2025**, ad oggetto "Affidamento in gestione impianti sportivi comunali. Approvazione nuovo schema generale di convenzione – AGGIORNAMENTO 2025" sono state apportate modifiche allo Schema di convenzione;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 1 del 05/01/2026 si è stabilito di:

- 1) di **DAR ATTO INDIRIZZO**, al Responsabile del Settore III, di procedere all'espletamento di una Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo Campo Sportivo Castelnuovo Vomano
- 2) di **PRENDERE ATTO** che la pubblicità, rispetto alla gara da espletare, sarà effettuata tramite pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio Comunale, sul Sito Ufficiale di questo Comune e su Piattaforma Telematica in uso al comune di Castellalto;
- 3) di **STABILIRE**, in parziale modifica della Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 15/07/2015, per la gestione dell'impianto comunale Campo Sportivo di Castelnuovo Vomano:
 - durata dell'affidamento: anni 5 rinnovabili di ulteriori 5;
 - canone annuo minimo: € 1.216,00;
 - le quote devono essere corrisposte semestralmente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno finanziario;
 - il contributo annuale di compartecipazione viene corrisposto annualmente in due rate semestrali: 1° semestre entro il 31 luglio anno finanziario e 2° semestre entro il 31 gennaio anno successivo.

CONSIDERATO CHE:

- viste le contrazioni di bilancio dettate dalla normativa vigente, i costi di gestione del suddetto impianto risultano onerosi per l'Ente, anche in ragione dell'impossibilità, allo stato dell'attuale normativa, sia in termini assunzionali, che di carattere finanziario, di poter provvedere direttamente alla più generale fruizione delle strutture, rendendo pertanto particolarmente difficoltoso il regolare svolgimento delle attività, nonché il soddisfacimento delle esigenze delle varie Società Sportive o associazioni, o utenze in genere, che utilizzano gli impianti in questione;
- l'art. 90 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003), ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, ha statuito che, "nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale, non intende gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e le regioni disciplinano con proprie leggi, le modalità di affidamento";
- la Legge della Regione Abruzzo n. 27 del 19/06/2012 come modificata dalla L.R. n. 15 del 07/06/2016, emanata in esecuzione del citato art. 90, comma 25, della legge finanziaria 2003, disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, non gestiti direttamente dagli stessi;
- la stessa Legge Regionale dispone altresì che i soggetti affidatari della gestione devono essere individuati mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base di specifici requisiti ai quali devono essere attribuiti punteggi omogenei e proporzionati;
- deve comunque essere sempre garantita a tutti i cittadini l'apertura degli impianti, la salvaguardia degli stessi, il rispetto degli standard tariffari da prevedersi per l'uso delle strutture, nonché la promozione sportiva sul territorio e l'ottimizzazione del loro utilizzo;

CONSIDERATO pertanto che si ritiene necessario perseguire i seguenti obiettivi:

- contenere le spese correnti di bilancio;
- garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere attività sportive e motorie compatibili con le caratteristiche e la tipologia degli impianti;
- assicurare il buon funzionamento degli impianti con la finalità di diffondere comunque la pratica sportiva;
- migliorare le condizioni di utilizzo degli impianti per la razionalizzazione delle risorse

disponibili in funzione di un migliore rendimento costi-benefici;
- coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
assecondare e sviluppare la domanda di sport;

RITENUTO pertanto necessario affidare a terzi, secondo il combinato disposto dell'art. 90, comma 25, della Legge 27/12/2002, n. 289 e della L.R. Abruzzo n.° 27 del 19/06/2012, la concessione della gestione del seguente impianto sportivo: **Campo Sportivo Castelnuovo Vomano**;

PRESO ATTO che gli elementi essenziali del contratto sono riportati nello schema di convenzione approvato con atto del C.C. n. 40 del 28/11/2025;

PRESO ATTO altresì che:

- nel caso in cui l'impianto sportivo rimanesse non disponibile secondo il calendario stilato, di cui all'art. 16 dello schema di convenzione, per cause imputabili al concessionario si applica una penale giornaliera, pari ad € 50,00 per le Palestre ed € 100,00 per i campi sportivi, che deve essere versata entro trenta giorni a far data dall'addebito comunicato dal concedente mediante raccomandata A.R. o pec;
- in caso di inadempienza nel pagamento della penale nel termine sopra stabilito, il Concedente richiamerà il Concessionario, per iscritto con raccomandata AR, ai suoi obblighi prevedendo una proroga di altri giorni trenta; in caso di ulteriore inadempienza, il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando la facoltà del Concedente di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

CONSIDERATO pertanto di dover approvare l'avviso pubblico per l'individuazione della società o associazione sportiva dilettantistica cui affidare in concessione gli impianti sportivi comunali;

RITENUTO pertanto di voler indire una Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di gestione di che trattasi, stabilendo che la pubblicità, rispetto alla gara da espletare, sarà effettuata tramite pubblicazione dell'Avviso di Gara all'Albo Pretorio Comunale, sul Sito Ufficiale di questo Comune e su Piattaforma Telematica TUTTOGARE ASMECOMM;

PRESO ATTO che tutti gli adempimenti consequenziali saranno espletati successivamente dal sottoscritto Responsabile;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO CHE:

- a) il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: l'affidamento della gestione a terzi dell'impianto sportivo comunale CAMPO SPORTIVO CASTELNUOVO VOMANO;
- b) il contratto ha per oggetto: concessione a terzi dell'impianto sportivo comunale CAMPO SPORTIVO CASTELNUOVO VOMANO;
le clausole contrattuali ritenute essenziali sono: assicurare il buon funzionamento dell'impianto, migliorare le condizioni di utilizzo, garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati, razionalizzando le risorse disponibili;
forma del contratto: ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- c) Modalità di scelta del contraente: procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che, con i contratti in parola si intendono perseguire i seguenti fini:

- durata: quella stabilita dalla Delibera di G.C. n. 1 del 05/01/2026;
- corrispettivo nella misura stabilita dalla delibera della G.C. n. 1 del 05/01/2026;
- Modalità di scelta del contraente: mediante avviso pubblico.

DATO ATTO che il canone in entrata pari ad almeno Euro 1.216,00 sarà incassato al **capitolo in entrata n. 336/0** del Bilancio denominato *PROVENTI DAGLI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI*;

Visti gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 31/12/2025 prot. n. 21517 del 31/12/2025 di nomina dell'ing. Sara MASTRILLI quale Responsabile del Settore III fino al 31/12/2026;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei Contratti);

DETERMINA

- 1) di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;
- 2) di **STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: l'affidamento della gestione a terzi dell'impianto sportivo comunale CAMPO SPORTIVO CASTELNUOVO VOMANO;
 - b) il contratto ha per oggetto: concessione a terzi dell'impianto sportivo comunale CAMPO SPORTIVO CASTELNUOVO VOMANO;
 - c) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono: assicurare il buon funzionamento dell'impianto, migliorare le condizioni di utilizzo, garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati, razionalizzando le risorse disponibili
 - d) forma del contratto: ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
 - e) Modalità di scelta del contraente: procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 D.lgs. n. 36/2023;
- 3) di **STABILIRE** altresì che:
 - la procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, più volte soprarichiamati, avverrà mediante procedura di evidenza pubblica, secondo il combinato disposto dell'art. 90, c.25, della Legge 289 e della legge 27/2012, sulla base dei criteri previsti nell'allegato avviso pubblico, mediante procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 D.lgs. n. 36/2023;
 - la procedura di affidamento in concessione dell'impianto sportivo, nonché l'individuazione dei soggetti, avverrà in base allo schema di convenzione approvato con atto del C.C. n. 40 del 28/11/2025 e nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.27/2012;
- 4) di **APPROVARE** pertanto l'allegato avviso pubblico, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati e nello specifico:
 - BANDO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 71 D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO di CASTELNUOVO VOMANO";
 - Allegato A.0_Istanza di partecipazione

- Allegato A.1_Dichiarazione requisiti
- Allegato C.1_Offerta economica

dando atto che verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul Sito Ufficiale di questo Comune e su Piattaforma Telematica in uso al comune di Castellalto;

- 5) di **PRENDERE ATTO**, come previsto dalla Delibera della G.C. n. 1 del 05/01/2026, che:
- canone annuo minimo: € 1.216,00;
 - le quote devono essere corrisposte semestralmente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno finanziario;
 - il contributo annuale di compartecipazione viene corrisposto annualmente in due rate semestrali: 1' semestre entro il 31 luglio anno finanziario e 2' semestre entro il 31 gennaio anno successivo.
- 6) di **DARE ATTO** che la somma in entrata pari ad almeno **Euro 1.216,00** sarà incassata al **capitolo in entrata n. 336/0** del Bilancio denominato *PROVENTI DAGLI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI*;
- 7) di **PRENDERE ATTO** delle penalità giornaliere previste nel caso in cui l'impianto sportivo rimanesse non disponibile secondo il calendario stilato, di cui all'art. 16 dello schema di convenzione, per cause imputabili al concessionario, distinte in € 100,00 per i campi sportivi nonché delle modalità di versamento, che qui si intendono ritrascritte;
- 8) di **DARE ATTO** che il CIG è BA0F1AE547;
- 9) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Progetto è l'ing. Sara Mastrilli;
- 10) di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore III
Sara Mastrilli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SENSI DELLA L.R. 27 DEL 19/6/2012 E REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APPROVATO CON ATTO DEL C.C. N. 21 DEL 26/10/2013 – aggiornamento 2025.

Repubblica Italiana

L'anno duemila....., il giorno del mese di, presso l'ufficio di Segreteria della sede municipale del Comune di Castellalto, avanti a me, Segretario Comunale del Comune di Castellalto, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'Art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. N. 267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:

1., nato a il e residente a, nella sua qualità di Responsabile del Settore, del Comune di Castellalto, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Comune (C.F. 80004770675), ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel seguito per brevità anche "Concedente";

2..... nato a il residente in alla Via n. il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Associazione sportiva con sede in, partita I.V.A nel seguito per brevità anche "Concessionario".

Premesso che l'art. 90 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha stabilito che, "nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale, non intende gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e le regioni disciplinano con proprie leggi, le modalità di affidamento";

Premesso che la Legge della Regione Abruzzo n. 27 del 19/06/2012 come modificata dalla L.R., emanata in esecuzione del citato art. 90, comma 25, della legge finanziaria 2003, disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, non gestiti direttamente dagli stessi;

Premesso che la sopra citata Legge Regionale dispone che i soggetti affidatari della gestione devono essere individuati mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base di specifici requisiti ai quali devono essere attribuiti punteggi omogenei e proporzionati;

Premesso che deve comunque essere sempre garantita a tutti i cittadini l'apertura degli impianti, la salvaguardia degli stessi, il rispetto degli standard tariffari da prevedersi per l'uso delle strutture, nonché la promozione sportiva sul territorio e l'ottimizzazione del loro utilizzo;

Considerato che con determinazione del n. in data a seguito di espletamento di evidenza pubblica si aggiudicava di affidare in uso dell'impianto sportivo all'associazione come sopra generalizzata

Tutto ciò premesso tra le sopra costituite parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Castellalto (che nel prosieguo dell'atto Concedente) concede a (che nel prosieguo dell'atto anche Concessionario), che accetta, l'uso e la gestione dell'impianto Sportivo comunale sito in via consistente in:

(descrizione dettagliata dell'impianto, delle sue caratteristiche generali complete di planimetrie aggiornate, in opportuna scala, con evidenziate le aree assegnate in gestione), nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione si intende:

- a. per impianto sportivo un luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b. per attività sportiva la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ludica o rieducativa;
- c. per canone la somma annuale che il Concessionario versa al Concedente per la gestione dell'impianto.

Art. 3 – OBIETTIVI E FINALITA'

Gli obiettivi che il Concedente intende perseguire sono:

1. garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere attività sportive e motorie compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;
2. assicurare il buon funzionamento dell'impianto con la finalità di diffondere la pratica sportiva;
3. migliorare le condizioni di utilizzo dell'impianto e razionalizzare le risorse disponibili;
4. coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
5. stimolare sviluppare la domanda di sport.

L'obiettivo della convenzione consiste nell'affidamento della gestione dell'impianto per finalità sportive e sociali in favore di Associazioni o Società Sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, iscritte al registro nazionale del CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro, alle discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e federazioni Sportive nazionali, ai Consorzi, Gruppi e Associazioni tra i soggetti di cui sopra, anche se ancora non costituiti nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Concedente.

Art. 4 – CANONE MINIMO

Il primo canone, calcolato in proporzione al periodo temporale di riferimento su base annua, decorre e viene corrisposto entro gg. 30 dalla firma della presente convenzione pena nullità della stessa.

Per tutta la durata della concessione il canone è fissato in € (oltre IVA se dovuta), offerto in sede di gara, ed è corrisposto al Concedente anticipatamente entro e non oltre il di ogni anno, senza eccezioni o riserve.

Per ogni ritardato versamento del canone superiore a gg. 90 dalla scadenza del pagamento, sono applicati gli interessi legali calcolati da tale scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale in base all'incremento dell'indice ISTAT per prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nell'anno precedente.

Art. 5 – PROPRIETA' DELL'IMPIANTO – MIGLIORIE

Il terreno/area di gioco, gli immobili, le aree scoperte destinate a verde ovvero a parcheggio, le recinzioni, le attrezzature e quanto altro facente parte dell'impianto, così come individuato all'art. 1, sono consegnati nello stato di fatto e consistenza in cui si trovano alla data del verbale di consegna.

Il Concessionario riconosce senza riserva alcuna che l'impianto sportivo ed ogni eventuale successiva innovazione e/o miglioria, da chiunque realizzata previa autorizzazione, sono e diverranno di piena ed esclusiva proprietà del Concedente senza che sia dovuta alcuna compensazione e/o rimborso di sorta per le eventuali spese sostenute fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 6.

Art. 6 – DURATA

L'affidamento della concessione in gestione dell'impianto sportivo avrà la durata di anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Decorsi i suddetti termini la concessione non è rinnovabile tacitamente.

La concessione di cui al presente atto è revocabile, ad insindacabile giudizio del Concedente, per giustificata necessità di forza maggiore ovvero ragione di pubblico interesse, in qualsiasi momento e senza nulla a pretendere da parte del Concessionario; in questo caso al Concessionario saranno rimborsate, senza interessi, le spese sostenute fino a quel momento, opportunamente documentate, per le sole opere di miglioria e/o innovazione regolarmente autorizzate e ammesse a relativa compensazione.

Il Concessionario, ha la possibilità di recedere dalla gestione dell'impianto segnalando la propria volontà, con comunicazione scritta da inoltrare al Concedente mediante raccomandata A.R., entro sei mesi della data in cui si intende recedere; in questo caso nulla sarà dovuto al Concedente rispetto alle spese sostenute per le opere di miglioria e/o innovazione.

Art. 7 – FUNZIONE PUBBLICA DELL'IMPIANTO

Il Concessionario, d'intesa con il Concedente, deve garantire la funzione pubblica dell'impianto sportivo favorendo e privilegiando le richieste d'uso avanzate da soggetti singoli o associati, particolarmente svantaggiati.

Il Concedente, si riserva le funzioni di indirizzo generale e di controllo sul corretto, completo ed equo uso dell'impianto sportivo, sul rispetto degli orari minimi garantiti, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale.

Il Concedente si riserva altresì, di effettuare le verifiche periodiche, da eseguire almeno una volta l'anno, per accertare lo stato di manutenzione dell'immobile e per verificare le eventuali opere di manutenzione necessarie.

Il Concessionario si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell'impianto, liberando il Concedente da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari Enti di controllo e tutela (ASL, VV.FF., P.S., Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Federazione Sportive, CONI, ecc.).

Art. 8 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

È fatto divieto al Concessionario di far subentrare nella concessione di cui al presente contratto, persone o Enti, né in tutto né in parte, a nessun titolo, fatte salve le deroghe di cui all'art. 23.

La concessione si intende risolta qualora il Concessionario ceda ad altri, a qualsiasi titolo, tutta o parte della gestione dell'impianto sportivo.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario senza eccezione o riserva alcuna è tenuto:

1. a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con il Concedente e/o con gli organismi scolastici locali; a tal fine sono da favorire le attività sportive di particolare valore educativo e sociale aperte a tutte le realtà di cui al successivo art. 18;
2. a privilegiare le attività sportive organizzate nel territorio comunale;
3. a provvedere, a proprio totale onere e cura, a soddisfare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza e da ogni altra Autorità o Ente competente per la gestione e l'uso dell'impianto, nel rigoroso rispetto delle elementari norme di prudenza per evitare danni a cose e persone;
4. a garantire, nel caso di gare ovvero manifestazioni sportive con la presenza di pubblico, il rispetto della normativa vigente in materia o delle prescrizioni imposte dagli organi competenti, assicurando anche la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso cose e persone;
5. a vigilare affinché, per le attività sportive che si svolgono nell'impianto, sia assicurata la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
6. a provvedere, a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva posta in essere;
7. ad applicare le agevolazioni e le tariffe d'uso deliberate annualmente dall'Amministrazione comunale;
8. ad installare, a proprio onere e cura, gli opportuni cartelli o quanto altro si dovesse ritenere necessario, recanti esclusivamente le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate;
9. a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili ed immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento previsti dalla vigente normativa;
10. ad assicurare la eventuale integrazione di arredi per spogliatoi e locali vari, il necessario personale per la vigilanza, pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto;
11. a garantire il facile accesso ai veicoli del servizio di soccorso;
12. a vigilare e sorvegliare sul corretto uso degli spogliatoi e dei servizi igienici;
13. a garantire sempre e comunque il libero accesso al personale tecnico;
14. a concordare, con il Concedente, forme e modi per la libera fruizione di eventuali spazi verdi attrezzati ovvero spazi liberi che, pur facenti parte dell'impianto in concessione, non sono strettamente connessi alla pratica sportiva; resta inteso che rimane a totale carico del Concessionario l'onere e la cura di tali spazi;
15. garantire l'apertura degli impianti alle attività scolastiche, senza oneri per il concedente e/o la scuola.

Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare l'impianto sportivo secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quanto altro necessario per assicurare il corretto e diligente uso della cosa pubblica.

Art. 10 – MANUTENZIONI

MANUTENZIONE ORDINARIA

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario deve produrre, a richiesta del competente ufficio comunale, un piano di manutenzione di tutti i beni consegnati.

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le opere di riparazione necessarie al mantenimento in uso dell'impianto sportivo e delle aree annesse e degli impianti tecnologici in esso presenti, con l'obbligo di effettuare tutte le necessarie operazioni di verifica e controllo.

In particolare rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria:

1. la sistemazione dei manti di copertura con sostituzione degli elementi rotti fino alla concorrenza di mq. 5,00;
2. la riparazione, ripristino e pulizia di pluviali e gronde;
3. la sigillatura di converse, scossaline, ecc. e sostituzione dei tratti fatiscenti;
4. il rappezzo di guaine e coperture impermeabili fino alla concorrenza di mq. 5,00;
5. la eliminazione di infiltrazioni di acqua;
6. la sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate e, ove necessario, alla sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali nonché alla rimessa in quota dei pozzetti, sostituzione dei sifoni compresa la sistemazione dell'area circostante;

7. la sostituzione dei sigilli o dei coperti dei pozzetti;
8. la periodica disinfestazione, igienizzazione e derattizzazione;
9. la sistemazione dei serramenti e degli infissi compreso la sostituzione di ferramenta e degli organi funzionali, la stuccatura e verniciatura conservativa, la sostituzione dei vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza;
10. il rappezzo di intonaci esterni ed interni, previa rimozione delle parti pericolanti, ed il ripristino di controsoffitti se presenti, fino alla concorrenza di mq. 5,00;
11. il controllo statico a vista dei manufatti edilizi ed, eventualmente, alla segnalazione ai competenti Uffici del Concedente per i conseguenti provvedimenti;
12. le riprese di pavimentazioni esterne ed interne, rivestimenti e battiscopa, con sostituzione delle piastrelle e battiscopa rotte o mancanti, fino alla concorrenza di mq. 5,00;
13. la riparazione di cancelli, ringhiere, paletti, infissi e di quanto altro in ferro, nonché alla loro periodica verniciatura conservativa;
14. le tinteggiature degli edifici, comprese le parti comuni;
15. la pulizia di w.c., docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
16. la riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allaccio ENEL, compresa la sostituzione di placche, frutti, lampade di qualsiasi tipo;
17. la riparazione degli impianti antincendio e di quelli per le luci di emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle lampade e delle batterie;
18. alla riparazione o rappezzo della viabilità interna, delle aree di sosta e dei percorsi pedonali fino alla concorrenza di mq. 20,00;
19. la pulizia periodica dei pozzetti di raccolta delle acque bianche ed alla eventuale sostituzione delle botole rotte, alla pulizia giornaliera delle aree esterne compreso, lo svuotamento dei cestini porta rifiuti e relativo smaltimento del materiale;
20. alla pulizia di erbe infestanti, sfalcio di prati e relativo smaltimento del materiale, lavorazioni del terreno, annaffiatura del materiale vegetale;
21. la potatura di siepi e cespugli, ecc. e manutenzione degli arredi che insistono sulle aree verdi;
22. tutte le opere necessarie a mantenere in perfetta efficienza l'impianto in concessione e la sostituzione di tutte le parti mobili in esso ricompreso, quali a titolo esemplificativo (reti, pali porte, retine canestro e tabelloni, reti pallavolo, ecc.);
23. per gli impianti sportivi quali campi di calcio, gli interventi di rintaso a seconda delle necessità ma con cadenza minima annuale o biennale, per stabilizzare il manto erboso, migliorare le prestazioni di gioco e garantire la sicurezza degli atleti; gli interventi dovranno essere effettuati e certificati da ditta specializzata.

L'adeguamento, nel tempo, dell'impianto sportivo alle Norme Federali in materia di omologabilità e/o a quanto altro imposto dalle autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico, sono di competenza del Concessionario, limitatamente agli interventi rientranti nell'ordinaria manutenzione.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutte le opere di carattere innovativo, di natura edilizia, tecnologica ed impiantistica, non rientranti nella manutenzione ordinaria.

Si conviene che gli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati in regime di urgenza, possono essere eseguiti dal Concessionario in luogo ed in vece del Concedente, purché debitamente autorizzati nelle forme di rito, con limiti, oneri e tempi stabiliti dal Concedente.

Art. 11 – RIPRISTINO FUNZIONALE, MIGLIORIE E/O INNOVAZIONI

- 1) Il Concessionario può eseguire a propria cura e spese opere di ripristino, migliorie e/o innovazioni previa presentazione del progetto esecutivo al competente ufficio tecnico (ufficio patrimonio) del Concedente che dovrà rilasciare il parere preventivo e vincolante, previa le approvazioni di Legge. Il Competente ufficio tecnico (ufficio patrimonio) del Concedente potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutte le variazioni e/o modifiche al progetto che riterrà opportune; detto diritto può essere esercitato anche in fase di esecuzione dei lavori purché nel rispetto delle vigenti norme, nonché nel programmato investimento economico.
- 2) Ad ultimazione delle opere, il collaudo sarà effettuato da un tecnico abilitato designato dal Concedente ed a spese del Concessionario.
- 3) A tal fine il Concessionario si obbliga a predisporre tutti i necessari atti progettuali, a richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni tecniche ed amministrative, ad effettuare, per mezzo di propri tecnici abilitati, il controllo sul corretto svolgimento dei lavori nel rispetto di tutte le norme vigenti anche in materia di sicurezza sul lavoro, ad acquisire tutte le certificazioni del caso, nessuna esclusa.
- 4) Il Concedente, per mezzo di proprio personale, avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento, la documentazione tecnico amministrativa di cui al precedente comma 3, nonché di avere sempre e comunque libero accesso all'impianto durante i lavori di ripristino funzionale, di miglioria e/o innovazione.

- 5) Il concessionario è responsabile di tutte le conseguenze amministrative, civili e penali che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori esonerando sin da ora il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta.

Art. 12 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario, deve prestare una cauzione (bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari) con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 da produrre in originale pari al 10% dei canoni contestualmente alla stipula della presente convenzione.

Art. 13 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti e con il proprio personale nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo.

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi ed esonera espressamente, senza riserva alcuna, il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario è responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, civili e penali che dovessero derivare da danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti ed anche per propria colpa o negligenza, sollevando il Concedente da ogni responsabilità diretta ed indiretta.

Il Concessionario ha diritto di rivalsa, informando preventivamente il Concedente, contro chiunque provochi danni materiali all'impianto, alle attrezzature ed agli arredi; il Concessionario, altresì, ha diritto di rivalsa contro chiunque determini danni a cose e persone per il mancato rispetto delle norme interne d'uso.

Art. 14 – GARANZIE

A garanzia dei rischi di tutti gli utenti dell'impianto, il concessionario è tenuto a stipulare durante l'attività di gestione dell'impianto, una adeguata polizza assicurativa, che preveda un massimale di € 500.000,00 per danni alle strutture esistenti ed una polizza per Euro 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi che frequentino l'impianto.

Copia di dette polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti Uffici comunali contestualmente alla stipula del presente contratto.

Art. 15 – MODALITA' -- TARIFFE D'USO

Tutte le entrate tariffarie attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio – sportive sono del Concessionario.

Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, può introitare i proventi delle tariffe d'uso così come deliberate, ogni anno, dall'Amministrazione Comunale.

Per i soggetti singoli o associati, particolarmente svantaggiati, di concerto con il Concedente, saranno definite adeguate agevolazioni sulle modalità e tariffe d'uso.

Art. 16 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1 - Gli Impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti secondo le disposizioni che seguono:

- a) direttamente senza limitazioni di tempo ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b) dall'Amministrazione comunale concedente, per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali e quanto altro si dovesse ritenere pertinente (espletamento di concorsi, riunioni, manifestazioni scolastiche, etc.) in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati ed altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c) dalle istituzioni scolastiche del Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario, istituzioni scolastiche e il Comune per il tramite del proprio Ufficio scolastico;
- d) da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedono l'uso per finalità di cui al precedente art 3. in questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe applicate alla data della stipula della presente Convenzione dal comune. Tali tariffe, su richiesta, possono essere aggiornate annualmente in base agli indici istat sul costo della vita.

2 - L'amministrazione Comunale e le Istituzioni scolastiche, hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti per un massimo di volte complessivamente. Le istituzioni Scolastiche hanno sempre il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti nel rispetto del calendario di cui alla sopra lettera c). Per ulteriori utilizzazioni è dovuto al concessionario un corrispettivo che la G.C. andrà a quantificare con proprio atto.

3 - L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b) e c).

4 - Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b) c) e d) è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni;

1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
 2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
 3. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi;
- 5 – In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso degli impianti o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Il Concessionario si impegna a garantire, a proprio totale cura e spese, tutto quanto sia necessario per il corretto e funzionale uso dell'impianto sportivo ivi compresa la custodia e la pulizia.

Sono altresì a carico del concessionario gli oneri derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la conduzione degli impianti e lo svolgimento della funzione di "Terzo Responsabile".

Art. 17 – PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Le condizioni previste dal presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso l'impianto sportivo rimanesse non disponibile secondo il calendario stilato di cui all'art. 16 per cause imputabili al Concessionario, ad insindacabile giudizio del Concedente, si applica una penale giornaliera pari a € (euro/00); detta penale deve essere versata entro giorni trenta a far data dall'addebito comunicato dal Concedente con raccomandata AR.

In caso di inadempienza nel pagamento della penale nel termine sopra stabilito, il Concedente richiamerà il Concessionario, per iscritto con raccomandata AR, ai suoi obblighi prevedendo una proroga di altri giorni trenta; in caso di ulteriore inadempienza, il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando la facoltà del Concedente di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

Il Concedente, altresì, provvede alla risoluzione del contratto, con la sola formalità della preliminare contestazione d'addebito, in caso:

1. di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto sportivo tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata;
2. di accertata mancanza di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
2. del mancato rispetto delle tariffe di utilizzo deliberate dall'Amministrazione comunale, ogni anno.
3. del mancato pagamento del canone decorsi 90 giorni dalla prevista scadenza contrattuale (1° e 2° comma dell'art. 4);

In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.) si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d'addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concedente rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, miglioria e/o innovazione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell'impianto sportivo ed il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d'addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d'Ufficio ed a spese del Concessionario.

Art. 18 – UTENZE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese riferite alle utenze previa separazione e voltura di tutti i relativi contatori esistenti e/o da realizzare. Le utenze relative alle forniture di gas, telefono, acqua e luce elettrica andranno intestate al concessionario che si farà altresì carico degli oneri derivanti da eventuali volture.

Art. 19 – UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL CONCEDENTE E RELATIVO CORRISPETTIVO

Il Concedente, si riserva l'uso gratuito e senza onere alcuno dell'impianto sportivo, per la organizzazione diretta o in compartecipazione di Associazioni, Enti, ecc. di manifestazioni sportive, ludico - ricreative e quanto altro si dovesse ritenere pertinente (espletamento di concorsi, riunioni, manifestazioni scolastiche, etc.) secondo quanto previsto al precedente articolo 16.

Art. 20 – PUBBLICITA'

Il Concessionario, preventivamente autorizzato dal Concedente, potrà affidare a terzi il servizio della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma e contenuti, all'interno dell'impianto sportivo in Concessione assumendosi l'onere del pagamento delle dovute imposte.

Il Concessionario è responsabile per gli eventuali danni a cose e persone provocati dal materiale pubblicitario.

La durata dei contratti pubblicitari non può essere superiore alla data di scadenza naturale della convenzione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, dipendente dalla gestione della pubblicità.

Il Concessionario può organizzare, all'interno dell'impianto sportivo, attività ludiche o similari; in tal caso è preciso dovere e responsabilità del Concessionario richiedere ed ottenere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni; i ricavi derivanti da dette attività sono di esclusiva competenza del Concessionario.

Art. 21 – RAPPORTI CON L'UTENZA

Il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, è tenuto ad assicurare ed informare l'utenza sulle modalità d'uso dell'impianto sportivo; in particolare deve:

1. portare a conoscenza, con chiarezza e comprensibilità, le forme, i modi e le tariffe d'uso dell'impianto sportivo e degli eventuali servizi collaterali;
2. informare tempestivamente ogni eventuale variazione circa le modalità d'uso dell'impianto;
3. indicare il responsabile della gestione dell'impianto sportivo ed il suo recapito ove essere reperibile;
4. fornire precise indicazioni sui modi e termini per compiere reclami, osservazioni e proposte.

Art. 22 – IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Il Concedente, può consentire l'installazione di antenne e/o parabole per segnali televisivi, fonia e digitali, per il collegamento alle reti televisive, telefoniche ed internet della struttura sportiva, nel rispetto della normativa vigente in materia e previa acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge nonché nel rispetto dei piani comunali vigenti. Si vieta al contrario l'installazione di impianti di telefonia mobile nell'ambito della struttura sportiva oggetto di concessione.

Art.23 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

In concomitanza con l'attività sportiva, può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà preventivamente munirsi delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

In deroga all'art. 8, il Concessionario, preventivamente autorizzato dal Concedente, potrà affidare a terzi i servizi accessori quali la somministrazione di alimenti e bevande, all'interno dell'impianto sportivo in Concessione.

Se entro 30 giorni dalla richiesta l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento.

Il Concessionario è responsabile per gli eventuali danni a cose e persone provocati da tali attività.

Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

La durata dei contratti stipulati non può essere superiore alla data di scadenza naturale della convenzione.

In caso di risoluzione contrattuale il Concedente è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, dipendente dalla gestione dei servizi accessori.

Il Concessionario può organizzare, all'interno dell'impianto sportivo, attività ludiche o similari; in tal caso è preciso dovere e responsabilità del Concessionario richiedere ed ottenere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni; i ricavi derivanti da dette attività sono di esclusiva competenza del Concessionario.

Art. 24- NORME DI SICUREZZA

Compete al Concessionario assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs 81/2008 e ss. mm. ii.. e anche la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell'ambito della struttura di cui alla presente concessione.

Art. 25 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Il verbale di consegna, nello stato di fatto in cui si trova l'impianto sportivo, dovrà essere redatto entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula della presente convenzione dal responsabile competente dell'Ufficio Tecnico (ufficio Patrimonio) previa regolarizzazione, da parte del Concessionario, dei contratti delle utenze (energia elettrica, telefono, acqua, ecc.).

Contestualmente al termine della Concessione sarà redatto un verbale di riconsegna con le medesime modalità del verbale di consegna.

In caso di difformità rispetto al verbale di consegna ovvero qualora venissero riscontrate anomalie e/o danneggiamenti non imputabili al normale uso del bene il Concessionario è tenuto al ripristino, a semplice richiesta del Concedente; il corretto ripristino deve essere certificato dal Concedente.

Art. 26– CONTENZIOSO

Le controversie che dovessero insorgere ad esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Teramo.

Art. 27 – SPESE E DOCUMENTAZIONE

Ai fini della stipula della presente convenzione, il concessionario deve presentare la seguente documentazione:

- Statuto dell'associazione;
- elenco dei soci e del Consiglio Direttivo;

- numero degli iscritti per anno di nascita;
- polizze assicurative;
- garanzie previste.

Art. 28 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere integrata ovvero aggiornata e/o modificata, a seguito di intervenute modifiche al quadro economico ed in caso di oggettive esigenze sopraggiunte.

Art. 29 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente detto nel presente contratto le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge vigenti in materia e/o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle competenti Federazioni, ecc.

Le spese inerenti il presente atto, le imposte, tasse e quanto altro occorre sono a carico del Concessionario.

Per il Comune di Castellalto (Concedente);

Per il Concessionario: